

C A S A S P A



CASA S.p.A.

Via Fiesolana, 5 – 50121 Firenze Tel. 055-226241

www.casaspa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E
S. M. I..
STAZIONE APPALTANTE: CASA S.P.A.
C.I.G.: 8583832241**

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

- CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come “Committente” – “Società” – “Stazione Appaltante”;
- L'Impresa appaltatrice dei lavori, potrà essere indicata anche come “Impresa” – “Impresa appaltatrice” – “Appaltatore”, “Aggiudicatario/a”, “Affidatario/a”;
- Per “Codice” si intende il D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ultima versione vigente;
- Per “Regolamento” si intende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, , d.p.r. 207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11, per le parti non espressamente abrogate dal Codice;
- Per “Contratto” si intende il contratto d'appalto stipulato fra CASA S.p.A. e l'Impresa appaltatrice dei lavori;
- Per “Lettera di invito – Disciplinare di gara” si intende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dal concorrente;

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nel Contratto (ivi comprese le normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all'ultimazione dei lavori.

Analogamente l'indicazione di organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli indicati, fino all'ultimazione dei lavori appaltati.

CAPO I - NORME GENERALI

1.1.INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell'art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, del Contratto ed di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.

Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di significato eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino tali dal contesto complessivo sopra indicato.

Resta altresì inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del buono e tempestivo esito dell'opera appaltata.

1.2.CASI DI DISCORDANZA

Fermo restando quanto precisato nel precedente articolo, per i casi di non concordanza fra le clausole negli elaborati relativi all'appalto di cui al precedente punto 1.1 valgono i criteri di seguito indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni più ampie e dettagliate.

In presenza di contenuti effettivamente discordanti l'ordine di prevalenza è il seguente:

- Contratto di appalto;
- Capitolato Speciale di Appalto;

1.3.LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

Si applicano al presente appalto le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice, nel

Regolamento e le altre norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008, e di legislazione antimafia (L. n. 55/1990 e D.P.C.M. n. 55/1991).

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme CEI ed alla normativa UNI. Si applicano altresì le disposizioni dei Regolamenti comunali, Edilizio e d'Igiene.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto e con riguardo anche alle caratteristiche delle stesse opere finite, dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi, norme e regolamenti vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

CAPO II – OGGETTO E CONTENUTO

Forma oggetto del presente appalto il servizio di brokeraggio in materia assicurativa da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, per semplicità, denominato Broker), nell'ambito della disciplina di cui al Titolo IX del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire a CASA S.p.A. gli interventi necessari al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio ha per oggetto l'espletamento, da parte del Broker, di prestazioni specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva, di seguito elencate:

- a) analisi dei rischi in capo a CASA S.p.A. e delle relative coperture assicurative ovvero individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti la specifica attività svolta dall'Azienda;
- b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze ovvero predisposizione di una proposta di programma assicurativo, contenente l'analisi delle coperture esistenti e l'individuazione di quelle occorrenti per l'ottimizzazione delle garanzie assicurative, e finalizzato alla limitazione dei costi a carico di CASA S.p.A.;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, e/o di nuove esigenze, e/o di innovazioni legislative;
- d) assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- e) elaborazione e presentazione, su richiesta di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- f) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto;
- g) predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- h) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione, sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- i) gestione dei vari sinistri, anche quando CASA S.p.A. dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente disciplinare;
- j) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- k) resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi CASA S.p.A. su questioni in materia assicurativa o attinente;
- l) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice e con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- m) gestione dei sinistri attivi e passivi dell' CASA S.p.A., con:

- ✓ stesura delle denunce di sinistro (eventualmente predisponendo appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali della denuncia);
 - ✓ verifica e quantificazione dei danni;
 - ✓ assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa;
 - ✓ tempestiva messa a disposizione dell'CASA S.p.A. dello stato dei sinistri, per ciascuna copertura;
- n) analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione successiva di CASA S.p.A. ovvero la revisione delle polizze esistenti;
- o) gestione automatizzata, tramite l'utilizzo di strumenti informatici utilizzabili anche tramite internet, per i contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, per informazioni di dettagli di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte degli addetti della Stazione Appaltante) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri/pagamenti;
- p) confronto con le compagnie per ipotesi di rinegoziazione del costo assicurativo nel caso di rapporto sinistri/premi inferiore al 70%;
- q) formazione, informazione e consulenza al personale di CASA S.p.A., addetto o coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- r) supporto a CASA S.p.A. nello svolgimento delle gare per l'affidamento di contratti assicurativi, con predisposizione della documentazione necessaria (capitolati d'onere, bandi di gara, lettere di invito, etc.), stima delle basi d'asta, supporto nelle fasi istruttorie dei procedimenti di gara;
- s) esecuzione e gestione delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti da CASA S.p.A., comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurati, variazioni contrattuali, etc.;
- t) supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture organizzative di CASA S.p.A. , per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
- ✓ individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - ✓ applicazione della normativa prevista dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dai suoi regolamenti attuativi, per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
 - ✓ problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - ✓ individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con CASA S.p.A. convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- u) svolgimento del servizio, senza oneri a carico di CASA S.p.A., conformemente al progetto tecnico-organizzativo prodotto in sede di gara, anche relativamente alle eventuali attività aggiuntive offerte. Il servizio comprenderà altresì l'intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicurative contraenti, per cui CASA S.p.A. provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del Broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie. Restano di esclusiva competenza della Stazione Appaltante:
- ✓ la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
 - ✓ la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
 - ✓ l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per le gare relative all'affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ente necessita;
 - ✓ la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri. Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti deg

CAPO III PREZZO E DURATA DELL'APPALTO

3.1. CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente disciplinare non comporta per CASA S.p.A. alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro. I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi di CASA S.p.A.. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso sarà dovuto al Broker da CASA S.p.A. nel caso in cui quest'ultimo ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

3.2. DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE RINNOVO – PROROGA TECNICA

Cinque anni a far data dalla sottoscrizione del contratto, prevedendo nella lex specialis l'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare il servizio, senza soluzione di continuità, nelle more dello svolgimento della procedura della nuova gara d'appalto per l'individuazione del nuovo affidatario (c.d. "proroga tecnica"), ex art.106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Nei 60 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno, la Stazione appaltante comunicherà per iscritto a mezzo PEC la propria volontà di recedere (determinandone la cessazione anticipata) oppure di mantenere in essere il contratto fino alla scadenza successiva.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al RUI.

CAPO IV ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

4.1. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse di CASA S.p.A., osservando tutte le indicazioni e richieste di CASA S.p.A.

Il Broker affidatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi derivanti dall'esecuzione dell'incarico stesso. CASA S.p.A. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini del d.lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori e/o omissioni.

Il Broker, nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente disciplinare, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di CASA S.p.A. e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività di CASA S.p.A.;
- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici CASA S.p.A.;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare CASA S.p.A. senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da CASA S.p.A..

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo di CASA S.p.A.. In particolare, il Broker s'impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente disciplinare e non ancora chiusi a tale data. Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza

nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e sottoscrizione del contratto di brokeraggio assicurativo e dalla sua successiva registrazione.

CASA S.p.A. avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dall'articolo 119 d.lgs. 209/2005 e s.m.i. ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

4.2. PREROGATIVE DI CASA S.p.A.

Restano di esclusiva competenza di CASA S.p.A.:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita CASA S.p.A.;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

4.3. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla Compagnia di Assicurazione interessata, in nome e per conto di CASA S.p.A., nei termini e con le modalità convenute con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di CASA S.p.A. e, pertanto, il mandato di pagamento, bonifico e/o altro, fatto valere a favore del Broker, sarà ritenuto, ad ogni effetto, come quietanza liberatoria per CASA S.p.A. stessa.

Il pagamento dei premi verrà effettuato da CASA S.p.A. al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso a favore della compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto di CASA S.p.A., nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire a CASA S.p.A. l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare a CASA S.p.A. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Non sono imputabili a CASA S.p.A. gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

4.4. REFERENTE DEL BROKER

Il Broker s'impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a indicare le strutture tecniche e le caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative della Stazione Appaltante. Tale responsabile dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata da CASA S.p.A., rendendosi disponibile ad incontri presso la Sede della Stazione Appaltante, senza alcun compenso relativo alle trasferte. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica

certificata e ordinaria), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

4.5. RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi sociali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi sociali competenti.

Il Broker deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, con massimale di almeno due milioni di euro per ciascun sinistro e di tre milioni di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, come espressamente previsto dall'articolo 110, comma 3, e dall'articolo 112, comma 3, d.lgs. 209/2005 e s.m.i. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico. Il Broker è inoltre tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'articolo 115 d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

CAPO V – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art.3 della legge 136/2010 e, in particolare, a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3 in commento;
- b) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG);
- c) comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione o, se successiva, dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il conto corrente di cui alla precedente lettera a) può coincidere con il conto separato di cui all'articolo 117 d.lgs. 209/2005 e s.m.i., utilizzato per garantire la separazione patrimoniale dell'attività di intermediazione.

CAPO VI – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

E' fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente disciplinare. Il Broker aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

CAPO VII – PENALITA' E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

7.1 RECESSO UNILATERALE

1. CASA S.p.A. ha facoltà di recedere dal contratto a norma e per gli effetti di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso anticipato dandone comunicazione a CASA S.p.A., a mezzo PEC con un preavviso minimo di 60 giorni.

In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la continuità della prestazione, rinunciando al mandato soltanto successivamente alla notizia dell'affidamento ad altro professionista delle cause di sua competenza, secondo quanto previsto dal codice deontologico forense.

7.2 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

CASA S.p.A. è in diritto di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione del Contratto, è rimessa a CASA S.p.A..

Per la risoluzione del contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 108 del Codice.

7.3 RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Le sospensioni delle procedure disposte per le circostanze di cui al presente punto sono disciplinate ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, per quanto compatibili con gli affidamenti di cui si tratta.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi contrattuali potrà essere qualificato come causato da impossibilità sopravvenuta solo in presenza di gravi situazioni intervenute successivamente all'aggiudicazione ed indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario, che incidano insuperabilmente sulla capacità operativa del medesimo, purché tali situazioni siano state portate a tempestiva conoscenza di CASA S.p.A. e l'aggiudicatario stesso si sia adoperato per ridurre al minimo i danni conseguenti per il buon esito dell'affidamento.

CAPO XIII – NORME DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 RISPETTO DELLA NORMA SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con i propri fornitori di servizi, il rispetto da parte di quest'ultimi dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale questa Società ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni disposte saranno pertanto condizionate all'impegno dei professionisti, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di Responsabilità Sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l'espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

8.2. CASA S.p.A. considera altresì inderogabile l'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell'appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.

CAPO VIX - RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.P.A.

Il professionista è impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A., ai quali lo stesso professionista è tenuto ad informare i propri comportamenti.

CAP X – CONTROVERSIE - GIUDIZI ESPERIBILI

1. Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dalla parte VI, Titolo I "Contenzioso", Capo I "Ricorsi giurisdizionali", artt. da 204 a 211 del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri espressamente la comune volontà delle due parti.

CAPO XI - FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.